




COMUNE DI RODENGO SAIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato "B"

Allegato alla delibera di Consiglio
N. 33 del 29-06-94

* * * * *

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA' E
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI



TITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, le modalita' e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' nonche' il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2 - Ambito di applicazione

La pubblicita' esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 3 - Classificazione del Comune

Il Comune appartiene alla V classe avendo una popolazione, residente al 31 dicembre 1992 di n. 5431 abitanti e, di conseguenza, si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Art. 4 - Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno, ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 - Tipologia e quantita' impianti pubblicitari

A - TIPOLOGIA

L'indicazione delle tipologie, delle modalita' per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonche' la ripartizione quantitativa, sono definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.



I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivise nelle seguenti categorie di utilizzazione:

* MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA ORDINARIA

* MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

B - QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI

Quanto agli impianti per le affissioni, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V, il quantitativo unitario di esposizione e' fissato in mq 12 per ogni mille abitanti talche', risultando la popolazione residente nel territorio comunale pari a n. 5431 abitanti, la superficie complessiva risulta definita in mq 65.

Art. 6 - Funzionario responsabile

La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonche' i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile all'uopo designato.


Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

Art. 7 - Forme di gestione del servizio

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni e' gestito direttamente dal Comune.

Il Comune si riserva la facolta' di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga piu' economico e funzionale, ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22 - 3^a comma - lettera c) - della legge 8 giugno 1990 n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'Albo nazionale dei concessionari previsto dall'art. 32 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

TITOLO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'



Art. 8 - Presupposto dell'imposta

Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 9 - Soggetto passivo

In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

Obbligato solidale al pagamento è colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità'.

Art. 10 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. Non si fa luogo ad applicazioni d'imposta per le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alle superficie complessiva adibita alla pubblicità'.

5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.



Art. 11 - Applicazione maggiorazioni e riduzione imposte

Le maggiorazioni d'imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 12 - Pubblicita' luminosa e illuminata

Qualora la pubblicita' venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta e' maggiorata del 100%.

Per pubblicita' luminosa si intende quella il cui mezzo e' dotato di luminosita' propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicita' illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 13 - Dichiarazione d'imposta

1. I soggetti passivi di cui all'art. 9 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicita', a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicita' che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicita' effettuata, con conseguente nuova imposizione.

3. Per le denunce di variazione dovra' procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. La pubblicita' annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicita' di cui agli artt. 12, 13 e 14 - 1[^], 2[^] e 3[^] comma - del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1[^] gennaio dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

Art. 14 - Pagamento dell'imposta



1. Per la pubblicita' ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicita' effettuata con veicoli e quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta e' dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.

2. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta e' quello specificato nelle relative disposizioni.

3. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento alle mille lire per difetto se e' superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

4. Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicita' annuale l'imposta puo' essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a L.=3.000.000=.

Art. 15 - Pubblicita' effettuata su spazi o aree comunali

Qualora la pubblicita' sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' non esclude quella della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, nonche' il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 16 - Rettifica e accertamento d'ufficio

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o avrebbe dovuta essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonche' il termine di 60 gg. entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.



Art. 17 - Procedura coattiva

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 18 - Rimborsi

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto di rimborso, il contribuente puo' richiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune e' tenuto a provvedere nel termine di 90 gg.

Art. 19 - Contenzioso

Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento.

Valgono al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato Decreto Legislativo n. 546.

Art. 20 - Pubblicita' ordinaria - Tariffe

1. Per la pubblicita' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa d'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare e' di L.=16.000=.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al 1° comma, che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base



alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalita' previste al 1^ comma.

4. Per la pubblicita' di cui ai commi precedenti, che abbia superficie compresa tra mq 5.5 e 8.5, la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq 8.5 la maggiorazione e' del 100%.

Art. 21 - Pubblicita' con veicoli - Tariffe

1. Per la pubblicita' visiva effettuata per conto proprio o altrui, all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotraviarie, di uso pubblico o privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicita' in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su veicoli nella misura e con le modalita' previste dall'art. 12 - 1^ comma - del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507; per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute maggiorazioni di cui all'art. 12 - 4^ comma - del sopracitato Decreto Legislativo.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico, l'imposta e' dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, l'imposta e' dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta e' dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1^ gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg L.=144.000=
- b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg L. =96.000=
- c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie L. =48.000=

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma e' raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al precedente 3^ comma non e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non piu' di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto



pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 22 - Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - Tariffe

1. Per la pubblicita' effettuata per conto altrui, con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico e comunque programmato in modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, l'imposta dovuta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, e' di L.=64.000=.

2. Per la pubblicita' di cui al 1° comma, di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicita' prevista dal 1° e 2° comma, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla meta' delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicita' realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, e' di L.=4.000=.

5. Qualora la pubblicita' di cui al 4° comma, abbia durata superiore a 30 gg., dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla meta' di quella ivi prevista.

Art. 23 - Pubblicita' varia - Tariffe

1. Per la pubblicita' effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 gg. o frazione, e' pari a quella prevista dall'art. 12 - comma 1° -, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

2. Per la pubblicita' effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, e' dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicita' stessa viene eseguita, nella misura di L.=96.000=.



riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio;

f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie;

g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegue scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

TITOLO III AFFISSIONI

Art. 26 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' economiche.

2. Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa



espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI che integra a tutti gli effetti, il presente Regolamento.

3. Pur in presenza di quantitativi eccedenti il minimo di cui all'art. 18 - 3^o comma - del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, il Comune consente l'effettuazione di affissioni dirette su impianti da attribuire a soggetti privati, nella misura massima del 10% della superficie obbligatoria prevista dall'art. 18 - 3^o comma - del Decreto Legislativo n. 507/1993.

Art. 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicita', a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100, e per i periodo di seguito indicati e' la seguente:

- per i primi 10 giorni L.=2.000=
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione L. =600=

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al precedente 2^o comma e' maggiorato del 50%.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' maggiorato del 50%; per quelli costituiti da piu' di dodici fogli e' maggiorato del 100%.

5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicita' si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalita' di cui all'art. 14 del presente Regolamento; per il recupero di somme, comunque dovute a tale titolo e non corrisposte, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del presente Regolamento.

Art. 28 - Riduzione del diritto

La tariffa, per il servizio delle pubbliche affissioni, e' ridotta alla meta':

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli



Enti pubblici territoriali, e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 29 del presente Regolamento;

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli Enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.


Art. 29 - Esenzioni del diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorita' di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 30 - Modalita' per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verra'



annotata in apposito registro cronologico.

2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione, nella quale devono risultare le generalita' del richiedente, o della persona, o dell'Ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto, completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto, i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.

3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui e' stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mettera' a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 gg. dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione, per iscritto, al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto, entro 10 gg. dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui al 4^o e 5^o comma, il committente puo' annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune e' tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 gg.


7. Il committente ha facolta' di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la meta' del diritto dovuto.

8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione, i relativi spazi.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono, ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 31 - Affissioni urgenti, festive e notturne

Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere, od entro i 2 gg. successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20.00 alle ore 7.00, o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di



L.=50.000= per ciascuna commissione; tale maggiorazione puo', con apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'art. 27 del presente Regolamento, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Art. 32 - Contenzioso e procedimento esecutivo

Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 17, 18 e 20 del presente Regolamento.

TITOLO IV SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 34 - Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 30 - 2^a comma -, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evaso.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, o delle singole rate di essa, o del diritto, e' dovuta, indipendentemente da quella di cui al 1^o comma, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse previste dai precedenti commi, sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta, o il pagamento viene eseguito, non oltre 30 gg. dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero la meta' se il pagamento viene eseguito entro 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 34 - Interessi

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita', per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 35 - Sanzioni amministrative



Art. 37 - Impianti pubblicitari
Caratteristiche, tipologia
e quantita' degli impianti

1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della Strada previsto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cosi' come modificato dal Decreto Legislativo 10 settembre 1993 n. 360 ed in particolare dall'art. 23, nonche' ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II, Capo I, paragrafo 3, del DPR 16 dicembre 1992 n. 495, riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

2. Ai sensi dell'art. 23 - 6° comma - del Decreto Legislativo 10 settembre 1993 n. 360, la Commissione Edilizia, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potra' prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.

Saranno comunque rispettati i limiti, se piu' favorevoli, previsti nel Regolamento edilizio e di polizia urbana.

3. La quantita' degli impianti pubblicitari, compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici, sara' determinata ogni tre anni da un'apposita indagine effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

4. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 2.50 dal piano stradale.

Art. 38 - Richiesta di autorizzazione

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Sindaco.

2. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalita', della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA della ditta o persona giuridica nonche' le generalita' e l'indirizzo del rappresentante legale;
- b) un elaborato tecnico, in scala, con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa



ricavarsi la superficie dell'impianto su suolo o soprassuolo pubblico;

- c) la descrizione tecnica dell'impianto, o del tipo di cartello, o insegna, con l'indicazione se trattasi, di mezzo luminoso o illuminato; la decisione puo' essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario;
- d) la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante.

3. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovra' essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo, prevista dal vigente Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

4. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovra' essere fornita dimostrazione dell'ottenimento, o del possesso, della disponibilita' dell'area o del fabbricato interessato.

Art. 39 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della richiesta verra' rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verra' data comunicazione motivata dal diniego al rilascio.

2. L'Ufficio Tecnico sottoporra' all'esame della Commissione Edilizia le richieste in ordine cronologico di presentazione.

3. Il termine di cui al 1° comma e' sospeso, nel caso in cui la Commissione inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.

4. Qualora la pubblicita' sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicita' non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonche' di eventuali canoni di concessione.

5. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che, il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto.

Conseguentemente il Comune ha la facolta' di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione, che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato, secondo le esigenze del decoro cittadino.

In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennita' di sorta.



6. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata.

Potra' essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui al presente articolo.

7. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 13 del presente Regolamento che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario di cui al Titolo II.

8. L'esposizione di mezzi pubblicitari e' consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione, nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm 40 X 40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicita' relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restante l'obbligo dell'assolvimento tributario di cui al punto 7.

Art. 40 - Rimozione di mezzi pubblicitari
o degli impianti per affissioni dirette

1. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato, e/o ottenuto, la prevista autorizzazione all'installazione, sono abusivi.

Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si e' provveduto alla revoca dell'autorizzazione ai sensi del precedente art. 39 - 5° comma -.

2. Il Comune dispone, mediante ordinanza del Sindaco, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, nonche' la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando cio' sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilita', oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici, o altre esigenze di interesse pubblico.

3. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.

4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicita' abusiva, o alla defissione, o copertura delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura, e/o rimozione, e/o deaffissione.

5. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune, per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione, sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del



pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso.

Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o defissione.

6. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito.

Qualora non vi siano acquirenti il materiale verrà distribuito redigendo apposito verbale.

7. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 gg.

Art. 41 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni

1 - Oggetto

Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che, per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e dal Titolo III del presente Regolamento.

2 - Caratteristiche e tipologia degli impianti


a) Gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm 70 X 100, atte a contenere manifesti, così come definiti dal 4° comma dell'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada.

b) a seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:

- **TABELLE MONOFACCIALI**, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

* verticali
cm 70 X 100, 100 X 140, 140 X 200

* orizzontali
cm 100 X 70, 140 X 100, 200 X 140



- **TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI)**, costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a), supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilita' statica all'impianto.

La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100 - le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

* tabelle verticali
cm 70 X 100, 100 X 140, 140 X 200

* tabelle orizzontali
cm 100 X 70, 140 X 100, 200 X 140

- **IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS)**

Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilita' statica al manufatto.

La parte tabellare destinata alle affissioni puo' raggiungere la dimensione massima di cm 600 X 300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza.

Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

3 - Quantita' degli impianti


La superficie complessiva degli impianti e' quella indicata nel precedente art. 5/b; essa e' interamente posta nella disponibilita' del servizio pubblico.

Detta superficie e' ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva.

- **IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE**

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Provincie e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 30% della superficie complessiva di cui all'art. 5/b;

- **IMPIANTI DESTINATI ALLE ONORANZE FUNEBRI**



Vi rientrano quei particolari impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione di necrologi ed ove, del caso, regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva di cui all'art. 5/b;

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali, il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e, per la parte non affidata a soggetti privati, per un quantitativo pari al 50% della superficie complessiva di cui all'art. 5/b;

- IMPIANTI GIA' INSTALLATI - DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO

a) vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni gia' installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;

b) con successivo atto deliberativo, la Giunta Comunale formalizzera', previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantita' di cui al precedente art. 5/b, e delle relative ripartizioni di cui al punto 3 del presente articolo, le localizzazioni, distribuendole per destinazione d'uso.

Ove del caso disporra', sentita la Commissione Edilizia e l'organo tecnico competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni, previsti dal presente Regolamento.

Art. 42 - Altre disposizioni in materia di impianti affissioni

1. La Giunta Comunale, su proposta del settore tributi, sentita la Commissione Edilizia, potra' disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo, sulla base di riscontrate esigenze del servizio.

Il piano ha validita' triennale a decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento.

E' possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause.

In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio lo stesso piano si intende prorogato per un ulteriore triennio.

2. L'eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, puo' proporre alla Giunta Comunale un'adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni, sulla base delle norme previste dal capitolato d'onori e per motivate esigenze del servizio.

3. La Giunta Comunale, sentita la Commissione Edilizia, adotta la proposta di adeguamento del Piano generale degli impianti, formulata



dal concessionario, con le modifiche ritenute necessarie.

Art. 43 - Assagnazione di spazi per le affissioni dirette

1. Ai sensi dell'art. 3, del Decreto Legislativo n. 507/1993, verranno attribuiti a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, e in forma concessoria, la facolta' di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.

La superficie complessiva assegnabile, a tale scopo, e' fissato nel 10% della minima superficie prevista dall'art. 18 - 3^a comma - del citato Decreto Legislativo n. 507/1993.

Detta superficie non e' compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto cui al precedente art. 42, talche' deve considerarsi eccedente la disponibilita' pubblica, e riferita esclusivamente agli impianti del grande formato.

Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate negli artt. 38 e seguenti del presente Regolamento.

2. Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati mediante la procedura concorsuale della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d'oneri che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone di concessione e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche se collocati, gli impianti, sul suolo pubblico, nonche' tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto.

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 44 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta sulla pubblicita' e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

2. Viene contestualmente abrogato il Regolamento dell'imposta sulla pubblicita' e sulle pubbliche affissioni.

Art. 46 - Norme transitorie



1. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 3 anni della sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

In presenza di norme di legge che dispongono diversamente devono essere applicati questi ultimi salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.

2. Contenzioso

Ove al sorgere delle controversie non dovessero ancora risultare insediate le Commissioni Provinciali di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 546/1992, e' ammesso ricorso in prima istanza alla Direzione Regionale delle Entrate - Sezione Staccata - del Ministero delle Finanze (ex Intendenza di Finanza) e con le modalita' di cui all'art. 24 del soppresso D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639.

In seconda istanza e' ammesso ricorso, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze solo se l'ammontare del tributo in contestazione sia superiore a L.=300.000= a norma dell'art. 67 del Decreto Legge 30 agosto 1993 n. 331 convertito con modificazioni nella Legge 29 ottobre 1993 n. 427.